

Democrazia e costituzione nei grandi spazi della contemporaneità

GAETANO AZZARITI

1. *Costituzione e democrazia*

Vorrei prendere spunto da un passo di Lelio Basso tratto dal volume *Il principe senza scettro* del 1958. In quest'opera, scritta a dieci anni dall'entrata in vigore della nostra costituzione repubblicana, Basso – in un serrato dialogo con le tesi dei costituzionalisti di allora – non si limita a denunciare le debolezze del sistema politico collegate alle inattuazioni costituzionali. In quel testo v'è molto di più: egli ci fornisce alcune chiavi per comprendere le ragioni di fondo dell'arretratezza dei nostri sistemi di democrazia moderni. Il suo sguardo si volge lontano, alle origini del sistema moderno di diritto. E spiega che il capitalismo ascendente fu "liberale ma non democratico"¹. Vero è che sulla scia della rivoluzione capitalista anche le istanze democratiche fecero la loro comparsa sulla scena politica. Quest'ultime però, alla fine, ebbero la peggio, mentre furono le prime ad imporsi. Le idee della rivoluzione capitalista – scrive

Basso – si affermarono e trovarono nel codice napoleonico il proprio trionfo².

Ciò su cui vorrei attrarre particolarmente l'attenzione è la sua valutazione della vicenda, espressa in modo netto e determinato: "Né d'altra parte poteva essere diversamente, giacché la rivoluzione capitalistica era storicamente matura, mentre non lo era ancora quella democratica"³. In quest'analisi si sente l'eco della concezione gramsciana, di una visione materialistica legata alla prassi, attenta alle condizioni reali dei soggetti non separabili dalle complessive vicende culturali. Non possono escludersi forzature soggettivistiche, le quali potranno pure compiersi, ma solo "a certe condizioni". Ciò che invece deve certamente abbandonarsi è l'idea che si possa affermare un nuovo ordinamento in mancanza di un contesto storico maturo. Anche le "rivoluzioni" – democratiche – hanno i loro tempi storici⁴.

Difatti la strada per l'affermazione di un sistema democratico non fu abbandonata a seguito dell'instaurazione del nuovo regi-

me in Europa. Sarà ancora lungo il percorso della democrazia, ed esso sarà scadenato, da un lato, da condizioni materiali e storiche (il «formarsi di una classe proletaria all'interno stesso del sistema capitalistico»⁵), dall'altro, dall'emergere di un diritto in grado di limitare i poteri e assicurare i diritti in nome dell'eguaglianza e non solo della libertà. Quando la democrazia ha incontrato il costituzionalismo moderno, le ragioni dell'una sono state sostenute dalla forza dell'altro.

Potremmo allora dire così: se la democrazia s'è affermata – sebbene non compiutamente – in epoca moderna ciò è dovuto certamente alla lotta dei popoli, ma anche, sul piano giuridico, grazie al contributo decisivo del costituzionalismo democratico. Quel diritto che definisce – per utilizzare ancora espressioni di Basso riferite all'essenza della democrazia – «le tecniche di trasmissione della volontà dall'organo sovrano agli organi dichiarativi di questa volontà»⁶.

Il costituzionalismo democratico per come lo conosciamo, dunque, è stato il frutto di un processo storico concreto, che è giunto a maturazione nel momento in cui i principi enunciati nei documenti scritti hanno trovato soggetti politici in grado di farli valere.

Appare lecito domandarsi se *questo* diritto – che ha assicurato le forme reali della democrazia entro gli Stati – abbia ancora un futuro nelle nostre mutate condizioni storiche. Vorrei in particolare chiedermi se l'apertura dei grandi spazi e la torsione entro una dimensione planetaria di tutte le categorie giuspubblicistiche che vale a caratterizzare l'epoca contemporanea non stiano cambiando lo scenario. Poiché – come ci insegna Lelio Basso – non è dato un costi-

tuzionalismo democratico senza condizioni storiche adeguate, c'è da chiedersi se queste sussistano nella realtà globale e se esse permangano in quella locale (nazionale). Non può escludersi infatti che le mutate condizioni storiche facciano venir meno le conquiste del passato, conformando su nuove basi i rapporti politici.

Si tratta in sostanza di verificare se, al tempo della globalizzazione, il costituzionalismo democratico moderno è ancora in grado di assicurare la divisione dei poteri e garantire la tutela dei diritti fondamentali in nome dell'eguaglianza e non solo della libertà⁷ ovvero se le trasformazioni materiali e dei soggetti storici concreti ci hanno condotto (o ci condurranno a breve) all'affermazione di un nuovo "codice napoleonico", che sancisca il trionfo dei nuovi sovrani globali a scapito delle istanze democratiche e costituzionali. Magari dovendo ora ripetere quanto allora – oltre mezzo secolo addietro – ci rivelava Lelio Basso: d'altra parte non può essere diversamente, giacché ancora non è storicamente matura una prospettiva democratica che possa operare nei grandi spazi della contemporaneità, mentre lo è il capitalismo globale, liberale – anzi liberista – ma non democratico. Non sarebbe questa, in fondo, una conclusione disperata, bensì un invito a lavorare per un futuro che ancora non c'è, senza illusioni e senza nascondersi le difficoltà del presente. Solo quando le condizioni materiali e storiche saranno mature si potrà prospettare l'incontro tra democrazia e costituzione nei grandi spazi della contemporaneità.

2. *Crisi esogene o endogene delle costituzioni*

Entro la prospettiva indicata la discussione sulla crisi del costituzionalismo assume una particolare dimensione, lontana da quella su cui si concentra gran parte dell'attenzione pubblica. La riforma del testo delle costituzioni nazionali, la scrittura di intere parti dell'organizzazione dei poteri, la stessa concreta tutela dei diritti fondamentali diventerebbero solo una tessera di un discorso che non può chiudersi entro il recinto nazionale. Non si vuole negare l'importanza della discussione su (e contro) il revisionismo costituzionale che sta lacerando il nostro paese. Si desidera, semmai, inquadrarlo entro una prospettiva meno provinciale⁸.

In effetti, troppi sono coloro i quali si attardano a interpretare la crisi del sistema costituzionale italiano come una crisi del testo *scritto*, riducendosi a ricercare le sole ragioni *endogene* e contingenti che colpiscono i diversi Stati nazione. In tal modo, con lo sguardo rivolto al proprio interno, la crisi della costituzione ha finito per essere schiacciata sul "discorso" politico. È questo atteggiamento che si pone alla base del nostro revisionismo costituzionale: alla perenne ricerca di adeguare la costituzione alle esigenze del momento. Una nuova formazione politica (la Lega) costruisce il suo successo elettorale sollevando la questione del rapporto tra centro e periferia, con pulsioni secessioniste? Ebbene ci si affretti a modificare il Titolo V alla vigilia del nuovo turno elettorale abbandonando la preziosa consuetudine che aveva sin lì impedito approvazioni di riforme costituzionali di maggioranza. Una politica economica neoliberalista prevale in ambito europeo? Ebbene si introduca un vincolo in costituzione che imponga l'equilibrio di bilancio,

poi si vedrà che effetto farà. Una nuova generazione di politici riesce a scalzare la precedente in nome dell'innovazione? Ebbene si ridefinisca l'assetto dei poteri in nome della riduzione delle spese e si chiedi un plebiscito al popolo. Un uso contingente della costituzione che non ha portato nessun utile, neppure propriamente politico, agli stessi sconsiderati riformatori.

Non può neppure dirsi che, nonostante i successivi fallimenti, si sia arrestata la tendenza descritta. La nostra classe dirigente, compresa un'ampia parte del ceto intellettuale italiano, continua pervicacemente a ritenere il revisionismo costituzionale la vera emergenza nazionale. Personalmente ritengo, invece, che fermarsi a proporre revisioni costituzionali per adeguare la costituzione alle trasformazioni (e a volte alle degenerazioni) del sistema politico sia poco perspicace. Non solo perché questo modo di procedere tradisce il ruolo che storicamente è stato proprio del costituzionalismo moderno, che ha ambito a fondare ed a legittimare i poteri, non invece a farsi da questi plasmare, ma – soprattutto – perché rischia di far smarrire la capacità di comprensione della reale dimensione della crisi, che è essenzialmente *esogena*. Determinata essenzialmente dai processi esterni prodotti dal mutare dei rapporti sociali e dalla globalizzazione dei rapporti giuridici. Non contando più di tanto, invece, le trasformazioni interne agli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

L'incessante ossessione per l'astratta governabilità, la ricerca perenne di una maggiore efficienza istituzionale, l'invocazione di un'estrema snellezza procedurale che comprenda disinvolti processi decisionali, le ingegneristiche dislocazioni di potere tra disarticolati e mai armoniz-

zati livelli di governo, appaiono così tutte espressioni d'impotenza dinanzi alle reali sfide della seconda modernità⁹. Riforme asfittiche perché immaginate al servizio di una politica nazionale sempre più autoreferenziale, lontana tanto dalla società quanto dal resto del mondo globale.

Discussioni però non prive di effetti perversi, come dimostra il lento ma graduale isterilirsi di tutti gli istituti e gli organi che hanno sostenuto la democrazia costituzionale nel nostro Paese: dall'emarginazione del Parlamento allo svaporamento della responsabilità politica, passando dalle mille emergenze costituzionali che hanno costellato le vicende politiche nazionali. Strappi progressivi al tessuto costituzionale spesso giustificate da un uso allegro e disinvolto della teorica della costituzione materiale, utilizzata in modo slabbrato, che ha finito per invertire le priorità assiologiche, imponendo la superiorità della politica a quella della costituzione. La crisi del costituzionalismo non può trovare alcuna soluzione entro questa prospettiva, semmai potrà perdere il proprio senso più profondo.

3. *La precondizione del costituzionalismo moderno*

Volendo andare alla ricerca delle ragioni di fondo della crisi attuale credo si debba guardare alle origini del costituzionalismo moderno. In particolare, prendendo in esame quel tratto che è valso ad imporre la supremazia della costituzione negli ordinamenti giuridici moderni: la sua peculiare forza prescrittiva.

Che la costituzione si ponga – e sia percepita – come *lex superior* risulta essere una

precondizione essenziale perché essa possa continuare ad assicurare la garanzia dei diritti fondamentali ed a tenere separati i poteri¹⁰. Una superiorità in grado da far valere non solo sul piano formale della gerarchia delle fonti, ma anche dal punto di vista assiologico. Una supremazia riconosciuta cioè sul piano dei valori capace di imporsi a tutti i soggetti detentori del potere, ponendosi a fondamento di legittimazione della politica. È la costituzione – intesa come patto legittimante la sovranità – che deve fondare la politica e non viceversa.

Questa fu la preoccupazione originaria che diede vita al costituzionalismo moderno. Essa si pose nel corso del XVII secolo, ben prima dunque dell'avvento del costituzionalismo democratico contemporaneo. Si potrebbe ben concepire, infatti, una politica autoritaria, per nulla democratica, di cessione di tutti i diritti "ad un uomo o ad un'assemblea di uomini" (secondo la formulazione hobbesiana) che sia espressione di un "patto" che legittimi il potere, senza per questo limitarlo, ma che si ponga a fondamento di esso. Dopo Hobbes, bisognerà aspettare ancora un po' perché la straordinaria idea della fondazione del potere per via di un *pactum unionis* si coniughi con la ulteriore prospettiva che il diritto scaturente da tale patto debba altresì limitare il potere così costituito. Furono la gloriosa rivoluzione e John Locke che definiranno con molta chiarezza lo statuto del costituzionalismo moderno. È dunque nel Seicento che si è giocata l'intera partita.

Definito così lo statuto del costituzionalismo moderno è poi iniziata la lunga lotta per assegnare un carattere "democratico" alle costituzioni che da questo movimento traevano origine. I passaggi sono complessi e diversi, legati alle evoluzioni delle

forme di Stato che si sono susseguite. Così all'Ottocento liberale è seguito il Novecento democratico¹¹. I diritti tutelati si sono articolati in generazioni successive, alla libertà dei soggetti si è affiancata l'eguaglianza nei diritti, mentre i poteri si sono diversamente organizzati, ma pur sempre alla costituzione assoggettati. L'intero sistema politico ha ceduto il passo alla sovranità della costituzione e quest'ultima è diventata la migliore alleata della democrazia. Il potere poteva al più tentare di ostacolare l'attuazione dei principi che la legge suprema prescriveva, non poteva invece liberarsene. La superiorità della costituzione era un dato storicamente acquisito, da essa il potere traeva sia la propria particolare legittimazione sia la sua specifica limitazione.

D'altronde può ben comprendersi come la superiorità in grado (normativa, ma anche assiologica) della costituzione rappresenti un *prius* logico oltre che storico. Basti pensare allo scopo che viene attribuito del diritto costituzionale nella modernità: legittimare e limitare il potere¹². Se quest'ultimo potesse disporre della costituzione non avrebbe nessun senso parlare di legittimazione (in caso le costituzioni potrebbero rappresentare uno strumento per l'auto-legittimazione dei poteri che di volta in volta si costituiscono), mentre i limiti posti sarebbero sempre assoggettati al gradimento del sovrano che potrebbe liberamente rimuoverli o sostituirli. Pertanto non si ha costituzione in senso moderno se questa non si impone ai poteri che essa stessa ha costituito.

Se è questo ciò che ci consegna il costituzionalismo moderno diretta è l'indicazione del rischio più profondo che corrono le costituzioni all'epoca della globalizzazione: che si giunga a scindere il rapporto tra

costituzione e politica. Un distacco che potrebbe assumere forme diverse. Potrebbe manifestarsi in via di fatto nella ridotta capacità della costituzione di condizionare – se non decisamente di assoggettare – la politica. Potrebbe esprimersi in via di diritto nell'ipotesi in cui la prima dovessero rientrare nella disponibilità della seconda. In entrambi i casi la costituzione finirebbe per perdere la sua specifica forza precettiva.

Se questo dovesse avvenire, il costituzionalismo finirebbe per assolvere ad una funzione sostanzialmente descrittiva degli ordinamenti e delle organizzazioni sociali, secondo il tipico modello pre-moderno di costituzione. Si dovrebbe correttamente parlare, allora, di nascita di un neo-medioevalismo costituzionale¹³.

Una mutazione che non potrebbe essere costretta dentro i più tradizionali confini. Essa agirebbe in ogni caso, quale che sia la dimensione spaziale entro cui opera il testo ritenuto "costituzionale". Il carattere non normativo collocherebbe *comunque* questi testi fuori dalla modernità. Una "costituzione" non *prescrittiva* è pre-moderna, sia quando si limita a descrivere l'ordine artificiale di una nazione, sia quando disegna l'assetto istituzionale e giuridico di una regione del mondo come l'Europa, sia quando ne tratteggia l'ordine cosmopolitico esistente in un determinato periodo storico. In ognuno di questi casi, qualora il documento giuridico che vale ad identificare l'ordine costituito non riesca ad assumere il ruolo di fonte suprema, questo non può essere inteso come una costituzione in senso moderno. Ciò vale quale che sia il *nomen* che si assegna ai vari documenti cui ci si riferisce (costituzioni, trattati, carte, statuti, leggi).

V'è poi un secondo essenziale rilievo. Qualora la costituzione perdesse la sua capacità di assoggettare il potere anche il carattere democratico conquistato nel corso del tempo verrebbe necessariamente meno. I poteri sciolti dai vincoli potrebbero perseguire liberamente i propri interessi. L'orizzonte dell'eguaglianza dei diritti cedrebbe il posto alla libertà delle forze politiche dominanti. Senza costituzione la democrazia finirebbe per sfigurarsi.

4. *L'ordine costituzionale dei rapporti giuridici di rilievo politico*

Per valutarne in concreto il grado di pericolo di un'evoluzione quale quella richiamata di abbandono della forza precettiva delle costituzioni è necessario esaminare il modo in cui vengono a definirsi i rapporti giuridici, *quando questi assumono rilievo politico*. Se essi dovessero risultare immuni all'ordine costituzionalmente posto non ci si potrebbe nascondere lo stato di sofferenza delle costituzioni, non più in grado di limitare i poteri.

Per quanto riguarda i poteri politici più tradizionali la tendenza di questi a trascendere le costituzioni appare poggiarsi sulla loro progressiva dipendenza da altre sovranità. Partiti, Governi nazionali, istituzioni rappresentative non rispondendo più tanto alle costituzioni quanto alle logiche sovranazionali, alle tecnocratie, ai vincoli dell'economia. Si pensi all'Europa ove i soggetti politici legittimano le proprie decisioni sempre più in forza della ritenuta necessità di rispettare vincoli contratti in ambito europeo ("l'Europa sovrana"), giustificando il proprio operato sulla scorta di motivazioni

tecniche presuntivamente neutrali ("il dominio della tecnica"), sottoposti alle regole, ritenute incontrastabili, dettate dai mercati finanziari mondiali e dalle speculazioni internazionali ("la teologia economica"). In questo quadro il posto della costituzione appare spesso residuale e comunque recessivo.

Oltre ai soggetti politici tradizionali la perdita di precettività delle costituzioni coinvolge anche i rapporti giuridici privati. La tendenza a liberare i poteri dai vincoli costituzionali sembra infatti oggi poggiarsi su un generale e imponente processo di traduzione del diritto di produzione pubblica in un diritto di origine e fonte privata. Una tendenza al mutamento che coinvolge ormai la dimensione propriamente costituzionale. Basta rilevare, ad esempio, come i limiti ai soggetti privati in genere, ed alle imprese in particolare (e non solo a quelle multinazionali) sembrano oggi rinvenirsi quasi esclusivamente nei *modelli contrattuali uniformi* ovvero nei *codici di condotta internazionali* elaborati da soggetti privati del tutto estranei al circuito politico-rappresentativo; mentre sempre meno rilievo è di fatto dato ai vincoli e alle limitazioni pubblicistiche, comprese quelle inscritte in costituzione: basta pensare alla sostanziale irrilevanza del vincolo costituzionale dell'*utilità sociale* per le imprese multinazionali, ma forse ormai anche per quelle nazionali¹⁴.

È in questa situazione che le grandi imprese, la comunità degli affari, gli interessi economici "forti", tendono a by-passare lo Stato e il suo diritto; così anche si spiega – almeno in parte – perché questi stessi soggetti risultino meno dipendenti, se non del tutto affrancati, dalla tradizionale mediazione della forza e delle istituzioni

politiche, almeno di quelle nazionali. Infine appare anche evidente l'opera di trascinarsi nei confronti di tutti i diversi soggetti degli ordinamenti, anche di quelli che nessun vantaggio dovrebbero avere ad accodarsi alla tendenza in atto, ma che lo stesso non vogliono né possono opporvisi.

Sul piano più propriamente concettuale e di sistema tali tendenze hanno assunto una loro forma teorica. Le tendenze all'extrastatalità del diritto, all'affermarsi di un diritto, perlopiù di origine privatistica o sociale, che tende a sfuggire ogni limite, sono state assunte da alcuni come espressione di un passaggio epocale che segna la fine del costituzionalismo "politico" nazionale (ovvero del costituzionalismo moderno tout court). S'è teorizzato la venuta ad emersione di un altro genere di costituzioni, le "costituzioni civili" che andrebbero ad imporsi a seguito delle dinamiche sociali ed economiche, a scapito dei tradizionali poteri politici e costituzionali. L'archetipo concettuale, che viene posto alla base della nuova forma di normazione suprema è espresso dalla famigerata *lex mercatoria*¹⁵.

In questa prospettiva, la tendenza dell'extrastatalità del diritto civile finisce per non rinvenire più un limite nel vincolo legislativo, spingendosi sino ad eludere gli stessi vincoli posti dalla *lex superior*.

Se però ci si convincesse che è ormai la c.d. *lex mercatoria* ad essere sovrana, che dalla centralità della costituzione si è passati ad una centralità diversa, quella del mercato, della concorrenza e delle imprese, dovremmo con coerenza farne discendere che anche gli ordinamenti giuridici – compresi quelli che ambiscono a qualificarsi come "costituzionali" – hanno subito una trasformazione morfologica: da ordinamenti costituzionali ad *ordinamenti mercatori*. La

storia del costituzionalismo moderno sarebbe giunta al suo termine, potremmo allora parlare di post o di neo costituzionalismo, ma in ogni caso una rottura si sarebbe consumata.

5. *Costruire la democrazia costituzionale nei grandi spazi*

Molti sono convinti che questo sia l'approdo cui siamo giunti: chi con esultanza, chi con noncuranza, chi con disperata ostentazione.

Ma forse si tratta piuttosto di ricordare l'instabilità del tempo presente, l'assenza di approdi definiti. Non è detto – io credo – che ciò che oggi appare prevalere – il mito del mercato – possa conservare la propria forza e porsi come norma fondamentale nel prossimo futuro del diritto cosmopolita, sostituendosi al diritto costituzionale moderno.

Non credo, infatti, che i processi di decisione e di dominio sovranazionali possono essere ritenuti lineari, certi e predefiniti. Non può dirsi che la globalizzazione abbia prodotto un nuovo organico soggetto politico sovrano. La c.d. "*global governance*", non è espressione di un soggetto unitario, né è riconducibile ad un'unica – per quanto articolata – logica di sistema. I poteri sociali diffusi si manifesteranno con un elevato grado di contraddittorietà. Comunque non in grado di imporsi *sic et simpliciter* alle Costituzioni, sostituendosi ad esse.

In questo contesto instabile sembra riaffacciarsi la necessità di una capacità normativa delle costituzioni, affiancata da una richiesta di giustizia e di tutela dei diritti fondamentali sia a livello nazionale

sia a livello planetario. La rivendicazione di tornare a limitare i sovrani e i poteri mi sembra diffondersi. In questi tempi di crisi economica e finanziaria un limite dovrebbe essere posto persino alla "irresistibile" sovranità del mercato. È questo il compito di un *altro movimento* che sostenga le ragioni del costituzionalismo moderno anche al tempo della globalizzazione. Una nuova lotta per la costituzione e la democrazia nei grandi spazi della contemporaneità è possibile, forse necessaria.

Per concludere si possono riprendere le parole di Basso richiamate all'inizio. Se è vero che il capitalismo globalizzato è liberale (e liberista) ma non democratico, è anche da rilevare che le istanze di un costituzionalismo democratico che riesca

ad operare sul piano globale si affacciano ormai sulla scena mondiale. Quest'ultime, avrebbe constatato Basso, non sono ancora storicamente mature per potersi affermare, ma ciò vuol semplicemente dire che è ancora lunga la strada che dobbiamo percorrere. Un cammino incerto, probabilmente pericoloso, tuttavia spetta a noi procedere.

¹ L. Basso, *Il principe senza scettro. Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana*, Milano, Feltrinelli, 1958, p. 21.

² Ivi, p. 22.

³ *Ibidem*.

⁴ A. Gramsci, *La rivoluzione contro il «Capitale»* (1917), ora in Id., *Scritti politici*, vol. I, a cura di P. Spriano, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 130 ss.

⁵ Basso, *Il principe senza scettro*, cit., p. 22.

⁶ Ivi, p. 16.

⁷ Assicurare la divisione dei poteri e garantire i diritti fondamentali rappresentano gli obiettivi ineludibili degli ordinamenti retti da costituzioni modernamente intese, mentre la coesistenza di libertà e eguaglianza si pongono a fondamento del carattere democratico di questi stessi ordinamenti. Sul punto rinvio agli approfondimenti svolti nel mio *Il costituzionalismo moderno può*

sopravvivere?, Roma-Bari, Laterza, 2013.

⁸ Per la critica al "revisionismo costituzionale" rinvio al mio *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

⁹ Si riprende l'espressione ("seconda modernità") e l'ordine concettuale di Ulrich Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, Carocci, 2000.

¹⁰ Sulla consacrazione della costituzione come *lex superior* cui si ricollega un determinato ordine statale positivo, correlato alla tutela concreta di diritti fondamentali vedi le ampie e sempre attuali riflessioni di C. Mortati, *Costituzione (dottrine generali)*, in «Enciclopedia del Diritto», XI, 1962, pp. 139 ss., spec. 141 ss. (ora anche in "Una e indivisibile", Milano, Giuffrè, 2007, pp. 59 ss., spec. pp. 63 ss.).

¹¹ Discorso a parte meriterebbero le esperienze degli Stati autori-

tari (nelle loro diverse varianti totalitarie ovvero fondamentaliste) che pure si sono succeduti in diverse stagioni storiche e in differenti luoghi geografici. In via di principio dovrebbe rilevarsi un conflitto insanabile tra le ragioni del costituzionalismo liberale e le forme di Stato che individuano la propria legittimazione ultima in un principio d'autorità extranormativo (sia nella forma immanente del *Führerprinzip* sia nella forma extramondana della fedeltà assoluta ad un dio). Nella realtà storica, però, il rapporto tra costituzione e Stati autoritari è assai più complessa. Come dimostra l'esperienza del fascismo in Italia che ha conservato lo Statuto liberale pur non sentendosi da esso condizionato. È in fondo questa una dimostrazione della scissione tra politica e costituzione di cui diremo subito nel testo riflettendo su un piano più propriamente teorico.

- ¹² Sulle questioni appena accennate nel testo rinvio all'analisi svolta nel mio *Diritto e conflitti*, Roma-Bari, Laterza, 2010, spec. alle pp. 309 ss., 325 ss. e 359 ss.
- ¹³ Tendenze verso un "neo-medioevalismo" che non si limitano al piano costituzionale, ma investe l'intero assetto istituzionale. Sul punto vedi D. D'Andrea, *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo medioevo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», I, 2002, pp. 77 ss., spec. pp. 82 ss.
- ¹⁴ Sul punto vedi l'analisi svolta da M.R. Ferrarese, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- ¹⁵ Cfr. G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma, Armando, 2005; F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna, Il Mulino, 1993².